

Allegato "B" all'atto repertorio n. 8261 raccolta n. 5979

STATUTO

"Istituto Storico della Resistenza e dell'età contemporanea in provincia di Pistoia (ISRPT) APS ETS"

Disposizione transitoria

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme del D. Lgs. n. 460/1997 all'associazione che rimane iscritta sia all'Anagrafe delle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) tenuta dalla Direzione Regionale delle Entrate della Toscana, sia al Registro regionale delle APS (Associazioni di Promozione Sociale).

Le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dal citato D. Lgs. n. 460/1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, co. 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 1

(Denominazione, qualifiche, durata e sede)

L'Istituto Storico della Resistenza e dell'età contemporanea in provincia di Pistoia (ISRPT) APS ETS, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) a decorrere dal 28/10/1998 n° prot. op. 9 del 28/02/2006 e Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o C.T.S.) e successive modifiche e integrazioni.

Ha durata illimitata, come da atto costitutivo avvenuto con deliberazione assembleare del 23/09/1974.

L'ISRPT è associato all'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia

(I.N.S.M.L.I.) con sede in Milano, oggi "Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea".

L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Pistoia all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro tenuto dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici e sedi operative nell'ambito del territorio regionale. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica del presente Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5, c.1, del C.T.S. avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,

nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Valori e azioni)

L'Istituto ha come valori fondativi: la Resistenza, la Costituzione della Repubblica Italiana, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la Convenzione di Ginevra, la Convenzione europea sui diritti dell'Uomo (CEDU).

L'Istituto promuove lo studio dell'Antifascismo, della Resistenza e dell'età contemporanea nel quadro di una generale conoscenza della storia europea e mondiale, con particolare riferimento a quella della provincia di Pistoia e del suo territorio, dal 1848 ad oggi.

A tal fine l'Istituto, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) raccoglie e ordina tutti i documenti, i cimeli nonché le pubblicazioni ovunque apparse riguardanti i temi suddetti, con particolare riferimento alla storia della provincia di Pistoia e del suo territorio, dal 1848 ad oggi;
- b) cura la raccolta sistematica, la conservazione e l'ordinamento di testimonianze relative all'Antifascismo e alla Resistenza, nonché gli aspetti della storia e della società contemporanea che vi si collegano;
- c) custodisce e amplia il patrimonio archivistico, quello librario, l'emeroteca ed il materiale audiovisivo, garantendo altresì al pubblico la consultazione dei documenti dell'Istituto sulla base di un apposito regolamento;
- d) promuove ed organizza studi, ricerche e manifestazioni culturali, cura pubblicazioni a carattere monografico e periodico, nonché la produzione di materiali audiovisivi relativamente ai temi che precedono;
- e) promuove corsi di istruzione, anche scolastica, d'intesa - quando possibile - con la Regione Toscana, la Provincia ed i Comuni, con l'Ufficio scolastico regionale, con istituzioni culturali pubbliche e private, nonché l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento anche per insegnanti di ogni ordine e grado, fornendo supporti per l'attività didattica. A tal fine può stabilire forme di collaborazione temporanea o permanente con altri istituti ed enti culturali storici sia nazionali che esteri, università italiane, comunitarie o straniere e con singoli operatori culturali. L'Istituto favorisce altresì la partecipazione dei Comuni e di altri enti pubblici e privati alle attività di cui al presente articolo;
- f) può avvalersi di autonoma casa editrice per le proprie pubblicazioni e per quelle, eventualmente, commissionate da altri soggetti pubblici e/o privati;
- g) l'Istituto non può compiere attività diverse da quelle precedentemente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente strumentali quali l'acquisto di immobili da destinarsi a sede di attività sociale istituzionale, l'accensione di conti correnti bancari ovvero postali, la contrazione di mutui, l'emissione di titoli di credito, l'assunzione e la ricevuata di fidejussioni, la stipulazione di accordi con istituzioni di carattere storico ed archivistico al fine di concorrere all'utilizzazione ed alla valorizzazione dei fondi culturali comuni, l'acquisizione di donazioni, eredità e legati, la contrazione di ipoteche, la stipulazione di contratti di locazione, comodato e simili, quindi la stipulazione di contratti di lavoro autonomo ovvero subordinato, avvalendosi altresì di personale comandato ovvero distaccato dalla Pubblica Amministrazione.

ART. 4

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può

essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- le dichiarazioni previste per legge in materia di privacy.

L'Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e

documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Gli associati sono: sostenitori, ordinari, onorari.

I sostenitori sono quegli associati che versano la maggiore quota di contributo annuale nella misura che sarà determinata dal Consiglio direttivo.

Del pari saranno fissate annualmente dal Consiglio direttivo le quote degli associati ordinari.

Gli onorari sono i rappresentanti, persone fisiche, nominate dagli enti pubblici e privati. Nessuna quota è dovuta dagli onorari.

Tutti gli associati (sostenitori, ordinari e onorari), purché abbiano raggiunto la maggiore età, hanno nell'Istituto uguali diritti. Essi sono elettori ed eleggibili a tutte le cariche sociali e partecipano, con diritto di voto in assemblea, all'approvazione e alle eventuali modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché dei bilanci economici, purché in regola con il pagamento delle quote associative.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rimborsabili.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o non condivide più le finalità dell'Istituto, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno

in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7

(Organi)

Sono organi dell'Istituto:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, ove richiesto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del CTS e il Collegio dei revisori.

Tutte le cariche associative, anche collegiali, sono prestate a titolo gratuito; il Consiglio Direttivo può prevedere il rimborso di spese autorizzate e sostenute nell'interesse dell'Istituto per lo svolgimento delle sue attività istituzionali.

ART. 8

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di un associato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Previo assenso scritto dell'interessato, la convocazione può essere inviata con strumenti informatici che consentano la verifica di ricevuta.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina le linee programmatiche dell'Istituto;
- approva il bilancio di esercizio consuntivo e il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi

associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- può eleggere un Presidente onorario dell'Istituto, che farà parte dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, previa accettazione della relativa domanda di ammissione;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea è composta dai singoli associati e da un rappresentante nominato da ogni Comune della provincia e da ogni ente privato in regola con il versamento del contributo associativo.

L'Assemblea è il momento fondamentale del confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Istituto.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o su richiesta di almeno il venti per cento dei soci, per casi eccezionali o per lo scioglimento dell'Istituto.

L'Assemblea straordinaria delibera in materia di modifiche all'Atto costitutivo e allo Statuto con la presenza in prima convocazione di almeno 2/3 degli associati e con la maggioranza del 50%+1, in seconda convocazione con la presenza del venti per cento degli associati e la maggioranza dei presenti

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di parità di voti su deliberazioni da assumere, prevale il voto espresso dal Presidente della stessa. Per ogni riunione vengono eletti un Presidente dell'assemblea ed un Segretario verbalizzante che sottoscrivono apposito verbale.

ART. 9

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo, in qualità di Organo di amministrazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione

tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
- eleggere e revocare nel proprio ambito il Presidente e i Vicepresidenti;
- nominare il Direttore scientifico;
- nominare il Tesoriere;
- attribuire l'incarico di segretario organizzativo e amministrativo;
- istituire la commissione per la didattica e nominarne il responsabile;
- nominare comitati di redazione e i responsabili degli stessi;
- nominare il responsabile della biblioteca e dell'archivio;
- nominare il Comitato scientifico;
- nominare commissioni e gruppi di lavoro su specifici progetti;
- approvare Regolamenti per il funzionamento dell'Istituto, per la gestione del patrimonio e delle attrezzature, per l'apertura dei locali e per i rapporti con il pubblico e con gli studiosi, per il funzionamento di singoli servizi;

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di 18 componenti nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, e in particolare scelti tra coloro che si sono distinti per la loro attività scientifica, didattica e divulgativa oggetto delle attività sociali dell'Istituto, nonché per l'attività svolta a favore dell'Istituto stesso. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente almeno 1/3 dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico

nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Allo scopo di avere la maggiore rappresentatività possibile della provincia, unita all'efficienza nello svolgimento del lavoro, il Consiglio direttivo è composto:

- a) da diciotto membri eletti fra i singoli associati;
- b) dal Presidente onorario, ove esista.

I membri del Consiglio direttivo di nomina assembleare e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea dei soci ogni quattro anni e sono rieleggibili. Essi sono scelti tra coloro che si sono distinti per la loro attività scientifica, didattica e divulgativa oggetto delle attività sociali dell'Istituto, nonché per l'attività svolta a favore dell'Istituto stesso.

I consiglieri vengono eletti seguendo le seguenti modalità:

- a) il Presidente dell'Istituto convoca l'Assemblea almeno dieci giorni prima della votazione;
- b) il Consiglio Direttivo nomina una commissione elettorale composta da tre membri effettivi e uno supplente.

La Commissione redige una lista composta da nominativi di candidati in numero almeno uguale a quello degli eleggibili, promuovendo un'adeguata rappresentanza di genere.

Gli associati in numero di almeno dieci possono presentare alla commissione elettorale, almeno cinque giorni prima la votazione, liste alternative composte da nominativi di candidati in numero almeno uguale a quello degli eleggibili. Gli associati iscritti all'Istituto in numero di almeno tre, possono presentare alla Commissione elettorale, anche il giorno stesso dell'Assemblea, singole candidature nominative che saranno aggiunte alla lista presentata dalla Commissione elettorale. Hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi all'Istituto.

c) Ogni associato potrà votare esprimendo un numero complessivo di preferenze non superiore ai due terzi dei membri da eleggere per il Consiglio Direttivo, e quattro (tre effettivi e un supplente) per il collegio dei Revisori dei Conti. Saranno nulle le schede con un numero superiore di preferenze.

d) Risulteranno eletti in ciascun organo i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Istituto.

e) I membri del Consiglio Direttivo che risulteranno assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive saranno sottoposti a valutazione con deliberazione del Consiglio stesso per eventuale decadenza dalla carica.

f) In caso di dimissioni, morte o sopravvenuto impedimento di un eletto, il Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei membri eletti, può integrare attingendo fra gli associati iscritti da almeno un anno ed in regola

con le quote associative.

ART. 10

(Organo di controllo e Collegio dei revisori)

L'Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I Revisori dei Conti sono eletti insieme al Consiglio Direttivo per lo stesso periodo di tempo.

Il Collegio è formato da tre membri effettivi e uno supplente. Il Collegio verifica periodicamente la regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto. Alle assemblee annuali dell'Istituto essi presentano una relazione sulla situazione finanziaria dello stesso ed hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola.

I Revisori dei Conti eleggono nel proprio seno un Presidente.

ART. 11

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri

associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

I beni bibliografici, quelli archivistici, nonché la documentazione audiovisiva costituiscono patrimonio indisponibile dell'Istituto.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, che opera con decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 15

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Al superamento delle soglie previste dal Codice del Terzo settore, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Al superamento delle soglie previste dal Codice del Terzo settore, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio

- direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e del Collegio dei revisori, tenuto a cura degli stessi organi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante semplice richiesta scritta indirizzata al Presidente.

ART. 17
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18
(Lavoratori)

Il Consiglio direttivo dell'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo fra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale

revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente può durare in carica due mandati, con possibilità di deroga deliberata dai due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo in carica.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo, in accordo l'Ufficio di Presidenza, iniziative congruenti con i compiti dell'Istituto. Partecipa, o delega in rappresentanza dell'Istituto, ad iniziative pubbliche di contenuto civile, sociale e culturale. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi e, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, può contrarre mutui. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Istituto. Può conferire agli associati procura speciale per la gestione di attività varie previa approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, la supplenza sarà assicurata dal Vicepresidente che vanta maggiore anzianità di iscrizione all'Istituto.

ART. 20

(Direttore scientifico)

Il Direttore scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo attraverso una selezione interna tra gli associati sulla base dei requisiti di competenza e professionalità adeguati all'incarico, dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Qualora venga nominato Direttore un membro del Consiglio Direttivo questi è tenuto a dimettersi e l'organo viene reintegrato secondo le procedure previste dall'art. 9.

Partecipa con funzioni consultive alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo. Può presentare al Consiglio Direttivo una proposta per la nomina di uno o più collaboratori. Coordina, in base allo Statuto e alle disposizioni generali del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza, l'attività dell'Istituto e propone attività scientifiche, educative e culturali. ne cura l'amministrazione. Presenta una relazione generale all'Assemblea e ogni volta che ne venga fatta richiesta dagli organi direttivi.

ART. 21

(Tesoriere)

La carica di Tesoriere è attribuita dal Consiglio Direttivo al suo interno. Il Tesoriere è il responsabile della gestione economico finanziaria. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale

revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Tesoriere:

- Tiene la contabilità, anche con l'aiuto di un esperto esterno;
- Presenta al Consiglio Direttivo tutti gli elementi relativi alla gestione necessari per la predisposizione dei bilanci;

ART. 22

(Ufficio di Presidenza)

L'Ufficio di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice-Presidenti;
- c) dal Direttore scientifico
- d) dal Tesoriere
- e) fino ad un massimo di cinque membri scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo;
- f) dal Presidente Onorario, ove esista;

L'Ufficio di Presidenza garantisce la rappresentanza dell'Istituto promuovendo la parità di genere, elabora le proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo ed ha funzioni di vigilanza in ordine all'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato.

ART. 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.TO: GIOVANNI CONTINI BONACOSSO - MARIO MUSCHIO NOTAIO